



Contribuzione figurativa e assenze per infortuni sul lavoro

Sono un edile e nel corso della mia vita lavorativa ho subito 3 infortuni sul lavoro; uno nel 1999 poi nel 2006 e l'ultimo il 24-5-2008. Per il riconoscimento dei contributi figurativi relativi ai periodi in cui sono stato sotto infortunio a chi devo rivolgermi?

Per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa sulla propria posizione assicurativa deve essere presentata regolare domanda all'INPS in qualsiasi momento. Detta richiesta non è soggetta ad alcuna prescrizione e decadenza. Non esistono limiti di collocazione temporale dei periodi accreditabili. Quindi, con il corredo della opportuna documentazione possono essere recuperati anche periodi di infortuni o malattie lontani nel tempo.

C'è tuttavia un limite legato al numero massimo di settimane accreditabili nell'intera vita lavorativa, che cambia in relazione alla data dell'evento. Fino al 31 dicembre 1996 sono soltanto 52 settimane, ma dal 1 gennaio 1997 il limite è stato aumentato a 96.

I periodi di infortunio successivi al 31-12-2004 dovrebbero essere già registrati nell'estratto conto pensionistico. Esistono diverse opportunità per avvalersi dello strumento della contribuzione figurativa che incide sul calcolo della pensione, ma data la complessità del meccanismo, previsto dalle normative vigenti, le consigliamo di rivolgersi al Patronato INCA CGIL più vicino alla sua abitazione per avere l'assistenza necessaria.

Sono magazziniere di un ipermercato e qualche mese fa ho subito un lieve infortunio per il quale l'INAIL mi ha riconosciuto 10 giorni di prognosi. Ma dopo 4 giorni di assenza dal lavoro il medico della Asl, mandato dalla ditta, è venuto ad effettuare il controllo fiscale. E' giusto?

L'obbligo per il lavoratore di restare a casa nelle fasce orarie per il controllo medico non sussiste in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro. Le norme in vigore infatti si riferiscono solo alle assenze per malattie.

Molte sentenze di Cassazione hanno confermato questo orientamento e soltanto una volta c'è stato un pronunciamento contrario, risalente a qualche anno fa. Il motivo che è alla base di questa sentenza di segno contrario risiede nell'affermazione che la disponibilità del lavoratore al controllo dell'infermità dichiarata, pur non espressamente prevista da una specifica disposizione di legge, è funzionale alla realizzazione del diritto del datore di verificare l'effettiva esistenza dell'evento dichiarato. La sentenza dunque si allontana dalle precedenti decisioni della stessa Corte di Cassazione. La "norma speciale" in materia di controllo dell'assenza per malattia, del resto, è nata per contrastare il fenomeno dell'assenteismo per "micromorbilità pretestuosa". Se i fini erano questi significava allora e continua a significare che la volontà del legislatore era ed è di contenere l'ingiustificato assenteismo per malattia. Resta quindi valido l'orientamento delle altre sentenze della Corte di Cassazione che vietano il controllo fiscale nei casi di infortunio sul lavoro.



Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it